

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**COMUNE DI RIOLOTERME**

**REGOLAMENTO  
DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI,  
CIMITERIALI**

---

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 9 in data 19.01.2007*

*Modificato con Delibera di Consiglio Comunale  
n. 74 del 28.11.2012*

# **INDICE**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Capo I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze

### **Capo II DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE**

- Art. 3 – Denuncia di morte
- Art. 4 – Obbligo d'informazione
- Art. 5 – Morte sul suolo pubblico
- Art. 6 – Denuncia della causa di morte

### **Capo III TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 7 – Trasporto salma
- Art. 8 – Autorizzazione al trasporto e al seppellimento - Verbale chiusura feretro
- Art. 9 – Riti religiosi e civili
- Art. 10 – Aveni diritto di sepoltura nei cimiteri comunali
- Art. 11 – Orario dei servizi funebri
- Art. 12 – Composizione delle salme per il trasporto – Trattamento antiputrefattivo
- Art. 13 – Registro cadaveri ricevuti

## **TITOLO II TIPOLOGIA DI SEPOLTURA**

### **Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 14 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

Art. 15 – Fuoriuscita percolato

## **Capo V CREMAZIONE**

Art. 16 – Autorizzazione alla cremazione

Art. 17 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 18 – Autorizzazione all'affidamento delle ceneri

Art. 19 – Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

## **Capo VI TIPI DI SEPOLTURA**

Art. 20 – Tipi di sepoltura

Art. 21 – Fornitura gratuita di feretri

Art. 22 – Pistrina di riconoscimento

Art. 23 – Campi d'inumazione

Art. 24 – Fosse d'inumazione

Art. 25 – Feretri per inumazione

Art. 26 – Inumazione in campo comune

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **Capo VII TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

Art. 27 – Loculi sepolcrali in concessione

Art. 28 – Restituzione loculi

Art. 29 – Ossari ed urne funebri

Art. 30 – Tumulazione

Art. 31 – Scadenza e rinnovo

Art. 32 – Diritti e canone di concessione

Art. 33 – Diritto di sepoltura

Art. 33 – Interventi di manutenzione

Art. 35 – Concessione aree per tombe di famiglia

Art. 36 – Diritto di sepulture nelle tombe di famiglia

- Art. 37 – Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del Comune  
Art. 38 – Durata e titolarità concessione tombe di famiglia  
Art. 39 – Cessione tra privati di tombe di famiglia  
Art. 40 – Manutenzione delle sepolture private  
Art. 41 – Applicabilità ai loculi perpetui delle norme relative alle tombe di famiglia

### **Capo VIII**

#### **ESTINZIONI,REVOCHE,DECADENZE E RINUNCE**

- Art. 42 – Estinzione delle concessioni  
Art. 43 – Revoca delle concessioni  
Art. 44 – Decadenza delle concessioni  
Art. 45 – Estinzione concessione per soppressione cimitero  
Art. 46 – Concessioni perpetue o a tempo determinato  
Art. 47 – Servizio di illuminazione votiva

### **TITOLO IV**

#### **CIMITERI**

### **Capo IX**

#### **CIMITERI**

- Art. 48 – Elenco cimiteri  
Art. 49 – Disposizioni generali di vigilanza  
Art. 50 – Responsabilità  
Art. 51 – Norme di comportamento nel cimitero  
Art. 52 – Sospensione lavori in occasione della commemorazione dei defunti  
Art.53 – Vigilanza

### **Capo X**

#### **TRASPORTO CADAVERI DA E PER GLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO**

- Art. 54 – Trasporto cadaveri da e per gli stati aderenti alla convenzione di Berlino

**Capo XI**  
**MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSE**

Art. 55 – Precauzioni in caso di morte dovuta a malattia diffusiva

Art. 56 – Avviso di morte per malattia diffusiva

Art. 57 – Periodo di osservazione in caso di morte per malattia diffusiva

**Capo XII**  
**TRASPORTO CADAVERI DA E PER GLI STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE  
INTERNAZIONALE DI BERLINO E DA O PER I COMUNI DISTANTI PIU' DI 100 KM**

Art. 58 – Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno stato non aderente alla convenzione

Art. 59 – Estradizione di cadaveri diretti verso uno stato non aderente alla convenzione

Art. 60 – Duplice cassa per il trasporto

**Capo XIII**  
**TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO**

Art. 61 – Rinvio alla convenzione tra la Santa Sede e l'Italia

**Capo XIV**  
**ATTIVITA' FUNEBRE**

Art. 62 – Imprese funebri

Art. 63 – Divieti

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**Capo XV**  
**DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 64 – Mappa

Art. 65 – Cautele

Art. 66 – Norme finali e rinvio

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### **Art. 1- Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1, c. 3 della legge regionale E.R. n. 19/2004.

##### **Art. 2- Competenze**

Le funzioni in ambito di polizia mortuaria (servizi funebri, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal dirigente / Responsabile di servizio.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113-*bis* e 114 del D.lgs. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.S.L.

#### CAPO II

### DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE

##### **Art. 3 - Denuncia di morte**

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, il luogo dove il cadavere è stato deposto.

Il medico chiamato sul posto del decesso compila la dichiarazione di morte e esprime il parere per lo spostamento della salma.

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso e, comunque, in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data del decesso

In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato dalla legge.

Nelle denunce deve essere indicato il luogo dove questo è avvenuto unitamente all'ora del decesso.

#### **Art. 4 – Obbligo di informazione**

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla AUSL competente che incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco e alla Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### **Art.5 – Morte su suolo pubblico**

Nei casi di morte sul suolo pubblico per infortunio o altra causa e quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, le persone intervenute devono informare il medico e, nel caso si abbia il sospetto di morte dovuta a reato, l'autorità giudiziaria.

Il corpo sarà trasportato alla Camera di osservazione secondo le indicazioni ricevute dal medico interpellato, o dall'autorità giudiziaria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Il comune può richiedere il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico alle ditte che esercitano l'attività funebre.

#### **Art.6 - Denuncia della causa di morte**

I medici, in caso di morte di persona da loro assistita, dichiarano la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa su apposita scheda ISTAT.

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere l'elenco dei nuclidi somministrati, la quantità e la data di somministrazione

Nel caso di decesso senza assistenza del medico curante la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

I medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dell'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, devono denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile .

Ove, dalla scheda di morte, risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

### CAPO III

#### TRASPORTI FUNEBRI

##### Art. 7 - Trasporto di salma

Il medico intervenuto in occasione del decesso rilascia, nel caso in cui i familiari ne facciano richiesta, un certificato che attesti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, tale certificazione è titolo valido per il trasporto della salma all'interno del territorio della regione Emilia Romagna; l'addetto al trasporto, consegna copia della certificazione al personale della struttura ricevente, e avrà dato comunicazione del trasporto (anche via fax) al comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina Legale della A.U.S.L. competente per territorio.

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con Determinazione del responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione ER 06.10.2004, n. 13871 "*Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali*".

I Comuni facenti parte del comprensorio faentino possono disporre della camera mortuaria dislocate presso l'A.S.L. di Faenza per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- mantenimento in osservazione
- riscontro diagnostico
- eventuale trattamento igienico conservativo;
- deposito per un periodo indefinito in attesa di sepoltura,
- autopsie giudiziarie
- accertamenti medico - legali,
- riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione la salma deve essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Sono ammesse le necessarie cure igieniche sulla salma in osservazione.

La salma va tenuta a disposizione per la visita necroscopica e non sarà collocata in cella frigorifera, né devono essere applicati dispositivi di refrigerazione al feretro prima che sia effettuato l'accertamento della realtà della morte

La certificazione della realtà della morte è compito del medico necroscopo (nominato dalla A.U.S.L. competente e dipende dal Direttore Sanitario D'Azienda) che effettua la visita necroscopica non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso.

Il certificato di accertamento della realtà della morte che attesta che la salma è divenuta cadavere è indispensabile per l'autorizzazione al seppellimento.

Negli ospedali la funzione del medico necroscopo è svolta dal Direttore del presidio ospedaliero o da un medico da lui delegato.

### **Art. 8 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento – Verbale chiusura feretro**

Per il trasporto di cadaveri è necessaria l'autorizzazione del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso. L'autorizzazione è rilasciata all'incaricato del trasporto, che deve avere i requisiti previsti dalla normativa vigente e il medesimo, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

- a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopradette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un apposita attestazione.

Per il trasporto di resti mortali l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza. L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dall'Autorità competente.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane.

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dalla AUSL .

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

### **Art. 9 Riti religiosi e civili**

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il Comune può predisporre spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili, l'uso di tali spazi è oneroso.

### **Art. 10 - Aveni diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali.**

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- i cadaveri dei deceduti nel territorio Comunale, qualunque residenza avessero in vita;

- i cadaveri delle persone morte fuori comune ma che in vita avevano avuto la residenza e i loro congiunti fino al terzo grado;
- i cadaveri delle persone morte fuori comune ma che in esso sono nate o abbiano avuto in vita la residenza e loro congiunti fino al terzo grado;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero o in un loculo ad esse già' intestato, antecedentemente alla data di adozione del presente egolamento, estendendosi tale diritto al coniuge, ai figli ed ai genitori;
- a coloro che in vita hanno avuto l'ultima residenza in uno dei comuni confinanti;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento, relativi alle persone sopraelencate;
- i resti mortali e le ceneri dei deceduti sopraelencati.

Il trasporto del feretro al cimitero viene effettuato a cura della famiglia, servizi o trattamenti speciali necessitano di autorizzazione da parte del Sindaco

Il trasporto del feretro di persone indigenti, decedute nel comune, è gratuito solo quando lo stato di indigenza è accertato e documentato, salvo casi eccezionali.

#### **Art. 11 – Orari dei servizi funebri**

Il Sindaco determina gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri.

#### **Art. 12 – Composizione delle salme per il trasporto – trattamento antiputrefattivo**

I cadaveri destinati all'inumazione nei Cimiteri del Comune devono essere contenuti in casse di legno dolce. Qualora provengano da località distanti oltre 100 Km, è obbligatoria la doppia cassa.

Le casse lignee devono preferibilmente essere riposte in casse metalliche ermeticamente chiuse, in questo caso è superflua la cerchiatura.

I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa. Qualora la cassa metallica sia interna è superflua la cerchiatura, solamente nel caso in cui sia applicata alla cassa metallica stessa, una valvola o altri dispositivi omologati, atti a fermare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Il feretro dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di responsabilità autentica resa dall'impresario che ha fornito le casse dove sono descritte le caratteristiche delle stesse.

Le iniezioni conservative vanno praticate nel caso di salme che devono essere trasportate in località fuori dalla Regione Emilia Romagna

Il certificato attestante l'avvenuto trattamento deve essere consegnato all'ufficio dello Stato Civile in tempo utile per il rilascio della autorizzazione al trasporto.

Per i deceduti presso strutture ospedaliere tali informazioni dovranno essere fornite agli operatori della Camera Mortuaria, il certificato sarà consegnato in doppia copia e l'addetto alla chiusura del feretro provvederà al successivo inoltrare agli uffici comunali.

## **Art. 13 – Registro dei cadaveri ricevuti**

L'incaricato del Comune, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro (in doppio esemplare di cui uno depositato presso l'Ufficio Polizia Mortuaria):

- 1) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando le generalità di ogni cadavere, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo;
- 2) Le generalità di ogni cadavere che viene tumulato, con l'indicazione del sito dove è stato deposto;
- 3) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero,
- 4) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc...
- 5) Il responsabile del cimitero terrà un apposito registro per annotare le generalità delle persone i cui cadaveri sono stati cremati e le cui ceneri sono state disperse nel giardino delle rimembranze all'interno del cimitero

## **TITOLO II TIPOLOGIA DI SEPOLTURA**

### **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

## **Art. 14 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie**

Per eseguire una esumazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato onde poter preliminarmente valutare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio competente.

La cittadinanza viene informata delle operazioni di esumazione e estumulazione, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, e ne viene data notizia con comunicazione ai parenti, pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

L'operatore, osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, farà in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico - sanitarie

Esaminato il cadavere contenuto nella cassa, se questo non è completamente mineralizzato si inuma un'altra volta fino a mineralizzazione completa nel campo indecomposti (o dove non esiste nella stessa fossa), previo trasferimento del cadavere in contenitori idonei all'uso.

Il periodo di inumazione viene individuato dagli operatori addetti in base alle caratteristiche chimico - fisiche del terreno del cimitero. Il tempo di inumazione previsto è di **10 anni**, qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme detto periodo è ridotto a cinque anni.

Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento della esumazione spetta agli operatori addetti.

E' possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dalla famiglia.

Per il trasporto di resti mortali non completamente mineralizzati, è necessario deporre i resti in un contenitore chiuso e biodegradabile, racchiuso a sua volta in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile a chiusura ermetica; detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliergle per deporle in cellette ossario o in altri loculi dati in concessione; in tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, riportante nome e cognome del defunto;

Nel caso che i familiari decidano di raccogliere i resti per destinarli alla cremazione (art. 16 e seguenti di questo regolamento) si userà un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione dei resti mortali dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni.

Le lapidi, i cippi, ecc. possono essere ritirati dai familiari o smaltiti a carico del comune.

Gli avanzi di indumenti, casse, ecc... che si rinverranno in occasione di esumazioni ed estumulazioni sono equiparati a rifiuti speciali.

Gli effetti preziosi rinvenuti (se non richiesti dai parenti), dovranno seguire i resti. I fiori e oggetti risultanti dalle attività di visita ai cimiteri sono da considerarsi assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione. Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi **almeno 20 anni**.

## **Art.15 – Fuoriuscita di percolato**

Nel caso in cui a causa della sovrappressione per effetto dei gas di putrefazione all'interno di un loculo si verifichi l'espulsione dei gas stessi e /o la fuoriuscita di percolato si dovrà individuare il loculo in cui ciò è avvenuto avvisare i parenti del defunto i quali dovranno provvedere in proprio a loro spese per rimediare in modo decoroso all'accaduto.

## **CAPO V**

### **CREMAZIONE**

#### **Art. 16 - Autorizzazione alla cremazione**

La autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità previste dalla normativa vigente:

- Disposizione testamentaria
- Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta
- Volontà manifestata dal coniuge
- Volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i pari grado.

La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in forma scritta, anche inserita nella istanza di cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato
- La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.U.S.L. del luogo di amputazione;

La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso o del luogo ove si trovano i resti mortali, previa acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del T.U. 445/2000.

#### **Art. 17 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco come Ufficiale di Stato Civile del Comune o da persona da questi delegata ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui alla "Direttiva in merito all'applicazione dell'art.11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19" (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e della successiva direttiva regionale n.10 del 10.01.2005.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, da tutti i parenti di 1° grado. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

Nell'interno del cimitero del capoluogo è prevista un'area per lo spargimento delle ceneri, definito **Giardino delle Rimembranze** così come disciplinato nell'art. 5 comma 4 del Regolamento Regionale 23.05.2006 n°4 riguardante i piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione previsti dall'art.2 comma 2 della L.R. 19/2004.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà del defunto; e comunque deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono custodite.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato dal Comune o delle Imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della L.R.n.19/2004.

### **Art. 18 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri**

L'affidamento familiare o personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune competente del luogo di conservazione delle ceneri ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto, in vita, dal defunto o della volontà espressa verbalmente, in vita, dal defunto e manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del, D.P.R. 28 dicembre 2000, .n. 445, dal coniuge e da tutti i parenti di 1° grado.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero,(deposito a pagamento) finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

In caso di decesso o di inabilita' dell'affidatario l'urna cineraria torna sotto la responsabilita' dell'amministrazione comunale che la tumula nel cimitero.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune competente per luogo di conservazione delle ceneri, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- i dati della persona a cui può essere consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo atto di affidamento;
- fa conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero, allegando il relativo atto di affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per affidamenti di urne autorizzati:
  - dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario
  - dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:
  - dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento:
  - dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
  - data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

## **Art. 19 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri**

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Sindaco come Ufficiale di Stato Civile del Comune o da persona da questi delegata ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

## CAPO VI

### TIPI DI SEPOLTURA

#### **Art. 20 - Tipi di sepoltura**

Oltre a quelli già esistenti in base alle precedenti normative (loculi e cappelle di famiglia in concessione perpetua) disciplinati dai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- 1) Inumazione in campo comune fino a completa mineralizzazione;
- 2) Tumulazione in loculi costruiti dal Comune e concessi a pagamento per anni 40 prorogabili a richiesta di altri 40 anni.
- 3) Tumulazione gratuita in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione;
- 4) Tumulazione a pagamento in ossari concessi dal Comune per resti mortali e ceneri;
- 5) Tumulazione in cappelle di famiglia corredate da ossari costruite a cura dei privati, in concessione novantannuale. Tale tipo rientra nella sepoltura privata, la durata delle concessioni decorre dalla data di perfezionamento dell'atto di concessione.

#### **Art. 21 - Fornitura gratuita di feretri**

Il Comune può fornire gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile di servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

#### **Art. 22 - Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario, recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### **Art. 23 - Campi di inumazione**

I cimiteri del comune, esclusi Limisano e Mazzolano, sono dotati di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione.

Tali campi sono divisi in lato uomini e lato donne. L'utilizzazione delle aree viene effettuata a riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Altre iscrizioni o epigrafi, a seguito di domanda, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o assessore delegato. Analoga autorizzazione si richiede nel caso di appozione sulle tombe di statue, simulacri, pezzi d'arte e manufatti in genere.

Non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprono un'estensione maggiore della superficie corrispondente a due terzi della fossa e un'altezza non superiore a m. 1,50.

Un'area del cimitero può essere destinata alla inumazione degli arti amputati ove ne sia stata fatta esplicita richiesta, individuata nella planimetria tenuta nell'Ufficio Tecnico del Comune.

#### **Art. 24 - Fosse di inumazione**

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### **Art. 25 - Feretri per inumazione**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce di spessore minimo di cm 2 deve avere vesti biodegradabili ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Gli arti amputati che devono essere inumati nel cimitero devono essere confezionati con materiale biodegradabile e ogni onere resta a carico del richiedente l'inumazione.

#### **Art. 26 - Inumazione in campo comune**

Le casse da inumare in campo comune dovranno essere costruite con tavole di legno dolce aventi lo spessore minimo di mm. 20.

Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna.

Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti completamente finiti e pronti per il montaggio.

Le lapidi dovranno essere fissate, a monte della fossa, con apposito basamento in muratura che le renda perfettamente stabili.

Sarà immediatamente ritirato e disperso dagli addetti tutto il materiale ritenuto non decoroso.

### **TITOLO III CONCESSIONI**

#### **Capo VII**

#### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

##### **Art. 27 - Loculi sepolcrali in concessione**

Nei cimiteri, a cura del Comune, sarà provveduto alla costruzione di loculi sepolcrali destinati alla tumulazione, che verranno concessi ai privati per la durata di anni 40, prorogabili a richiesta per altri 40 anni, verso il pagamento ogni volta del corrispettivo fissato dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al Protocollo Generale del Comune da redigersi in carta legale indirizzata al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (urna, loculo, ossario, ecc.) e su individuazione nel cimitero.

Le concessioni vengono nei seguenti casi:

- a) in presenza di salme, resti mortali o ceneri da tumulare;
- b) a beneficio di coloro che hanno compiuto 65 anni di età;
- c) a beneficio del coniuge del richiedente di cui ai precedenti punti a) e b), pur se non ha compiuto il 65° anno di età;
- d) a beneficio di coloro che, pur non avendo compiuto il 65° anno, presentino particolari infermità fisiche.

Per i punti b), c) e d) il beneficiario della concessione deve essere indicato nel contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 del presente articolo.

È consentito per il solo coniuge superstite prenotare un loculo vicino al congiunto, tale richiesta deve essere effettuata contemporaneamente alla richiesta di concessione del loculo da occupare subito.

La concessione viene rilasciata oltre che nei casi indicati dall'art. 50 del D.P.R. 285/90 anche:

- a) ai nati nel Comune di Riolo Terme ai loro congiunti fino al terzo grado;
- b) a coloro che in vita hanno avuto la residenza nel Comune di Riolo Terme e loro congiunti fino al terzo grado;
- c) a coloro che in vita hanno avuto l'ultima residenza in uno dei Comuni confinanti.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale, riservare settori di loculi, per la concessione dei loculi da effettuare in presenza di salme, resti mortali o ceneri da tumulare, e per il coniuge superstite ai sensi del precedente comma 3.

Nei cimiteri comunali è prevista la possibilità di concedere colombari per file verticali intere, da un minimo di una ad un massimo di due file, così da realizzare una tomba di famiglia, tale concessione avrà la durata di 99 anni.

Nel caso in cui la famiglia del defunto ritenga di riunire cadaveri tumulati nei Cimiteri del territorio comunale riferiti ai coniugi o conviventi sarà concessa la facoltà di chiedere loculi contigui.

Nei casi in cui il Comune non metta a disposizione loculi sepolcrali (colombari e ossari) già forniti di lapide, il concessionario ha l'obbligo della apposizione della lapide in marmo bianco di Carrara

L'obbligo di cui al comma precedente si applica ai loculi sepolcrali costruiti nelle nuove strutture dei cimiteri di Borgo Rivola e Riolo Terme; per i loculi sepolcrali costruiti in epoca precedente il concessionario ha l'obbligo dell'apposizione della lapide in marmo con l'indicazione del nome, cognome, età (data di nascita e di morte) del defunto.

Le lapidi dovranno essere complete di fotografia, portafiori e portalumi. È vietata l'apposizione di mensole e di qualunque altro supporto sporgente non compreso fra quelli elencati.

Ornamenti, iscrizioni o epigrafi dovranno ottenere la preventiva approvazione.

I loculi usati, anche se momentaneamente vuoti, dovranno essere chiusi o con lapidi di marmo grezzo o con lastre di cemento.

#### **Art. 28 - Restituzione loculi**

La concessione dà diritto soltanto alla sepoltura, con l'esplicito divieto di trasferimento ad altri, sia per utilizzo che per donazione.

In caso di loculi a perpetuità è in facoltà del concessionario o del suo avente causa, restituire il loculo al Comune; la Giunta Comunale, in base a stima dell'Ufficio Tecnico Comunale, determinerà il prezzo di restituzione e quello di nuova concessione.

Trattandosi di colombari è facoltà del concessionario o del suo avente causa restituire il colombario, *non ancora utilizzato*, al Comune prima della scadenza della concessione quarantennale, in tal caso il concessionario ha diritto ad un rimborso nella misura del 50% del prezzo indicato sull'atto di concessione.

I colombari sgomberati prima della scadenza torneranno a disposizione del Comune.

#### **Art. 29 - Ossari e urne funerarie**

Nei cimiteri verranno costruiti, a cura del Comune, ossari che il Comune cede in concessione ai privati verso il pagamento del corrispettivo fissato.

Il diritto di uso spetta al concessionario, ai suoi congiunti e comunque alle persone espressamente indicate nell'atto di concessione. Qualora le dimensioni dell'ossario lo permettessero, vi potranno essere conservate anche cassette cinerarie di famigliari del defunto.

Gli ossari possono essere restituiti al Comune che rimborserà il concessionario secondo le modalità previste nell'art.28.

La concessione relativa agli ossari è di durata novantanovenne, salvo rinnovo.  
Il concessionario dovrà, a sue spese, provvedere alla sistemazione dell'urna ed all'apposizione di una lapide in marmo con identificazione del nome, cognome, età (o data di nascita) e data di morte del defunto.  
Altre iscrizioni o epigrafi dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Comune.

### **Art. 30 - Tumulazione**

In ogni loculo può essere tumulato esclusivamente il cadavere indicato nella concessione. Qualora le dimensioni del loculo lo permettessero, vi potranno essere conservate anche cassette ossario e urne cinerarie di famigliari del defunto purché queste non siano sovrapposte al feretro.

Qualora in loculi a concessione perpetua si trovi già una cassetta ossario contenente i resti di un avente diritto alla sepoltura, può concedersi la tumulazione anche del feretro del concessionario stesso o dei suoi famigliari aventi diritto a sepoltura nel comune.

### **Art. 31 - Scadenza e rinnovo**

Alla scadenza della concessione, se non richiesto altrimenti, i resti mortali o le ceneri verranno depositate nell'ossario comune. Il rinnovo della concessione, possibile solo in presenza di feretro, dovrà essere richiesto entro sei mesi dalla data di scadenza.

### **Art. 32 – Diritti e canone di concessione**

I diritti di concessione riguardanti la tumulazione nonché i canoni di concessione dei nuovi loculi e il rinnovo delle concessioni dei loculi quarantennali in scadenza sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Art. 33 - Diritto di sepoltura**

Il diritto di sepoltura in loculo è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto.

La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

### **Art. 34 - Interventi di manutenzione.**

Qualunque intervento di manutenzione straordinaria o di recupero deve essere preventivamente comunicato ed eventualmente autorizzato dal Comune.

### **Art. 35 - Concessione aree per tombe di famiglia**

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali sulla base di piani di lottizzazione regolarmente approvati.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I progetti debbono essere approvati secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il settore edilizio. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero dei cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.

Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di due anni dalla data della relativa concessione.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate da un tecnico idoneo che rilascerà apposito certificato, attestante la conformità della costruzione eseguita con il progetto licenziato dall' U.T. Comunale.

L' U.T., sentito il parere del Coordinatore Sanitario rilascia certificato di conformità.

### **Art. 36 - Diritto sepoltura nelle tombe di famiglia**

Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia è riservato al concessionario, ai suoi ascendenti, al coniuge, ai discendenti in linea retta e ai coniugi di questi ultimi, a meno che nell'atto di concessione non sia diversamente disposto.

La concessione in uso del terreno per la costruzione di tombe di famiglia, o la concessione in uso di tomba di famiglia, può essere disposta esclusivamente a favore di soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- persone residenti nel comune, o che vi hanno risieduto in passato;
- coniugi di persone già sepolte nel cimitero comunale, anche se non residenti nel comune;
- persone aventi parenti fino al 3° grado già sepolti nel cimitero comunale, anche se non residenti nel Comune;
- persone aventi parenti fino al 3° grado residenti nel Comune, anche se essi stessi non residenti.

Non è ammessa la tumulazione di persone diverse da quelle indicate al precedente 1 ° comma;tuttavia il Sindaco può autorizzare a richiesta, l'accoglimento nella sepoltura privata di cadaveri di persone estranee alla famiglia, ma legate ad esse da vincolo di parentela, amicizia od obbligazione.

### **Art. 37 - Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del Comune**

Le tombe di famiglia non potranno di norma essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

### **Art. 38 - Durata e titolarità concessione tombe di famiglia**

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Alla morte del concessionario la titolarità della concessione passa ai suoi eredi secondo le norme del Codice Civile.

Tali eredi, se in numero di due o superiore, devono designare un rappresentante che risponda davanti al Comune degli obblighi indicati nell'atto di concessione.

Scaduto il periodo novantanovenale della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda entro sei mesi dalla scadenza costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murari per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

### **Art. 39 - Cessione tra privati di tombe di famiglia**

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati solo in via eccezionale, previa autorizzazione della Giunta Comunale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

### **Art. 40 - Manutenzione delle sepolture private**

Le tombe di famiglia dovranno essere mantenute in perfetto stato a cura e spese del titolare della concessione, fino all'estinzione della concessione.

In caso di inadempimento agli obblighi della manutenzione, il Comune procederà d'ufficio, previa diffida, alle opere necessarie a spese degli interessati, da riscuotersi col sistema privilegiato delle imposte dirette.

Per le concessioni di vecchia data, ove i feretri non siano più identificabili per mancanza di targhette sugli stessi, qualora vengano richiesti spostamenti o riduzioni, per evitare ogni responsabilità da parte del Comune occorrerà da parte degli aventi diritto, la designazione congiunta di un responsabile di tutti gli adempimenti richiesti.

Relativamente alle stesse concessioni, in assenza di contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare di essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide.

#### **Art. 41 - Applicabilità ai loculi perpetui delle norme relative alle tombe di famiglia**

Le norme relative al diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia, si applicano in quanto compatibili, ai loculi già concessi in perpetuità. Relativamente a tali loculi, in assenza di contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare d'essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide.

### **Capo VII**

#### **ESTINZIONI,REVOCHE,DECADENZE E RINUNCE**

##### **Art. 42 - Estinzione delle concessioni**

Le concessioni di sepolture private, siano esse per loculi ovvero per aree private destinate alla costruzione di tombe di famiglia si estinguono per scadenza del termine, per revoca, per decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

##### **Art. 43 - Revoca della concessione**

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso il concessionario ha diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua ad esso spettanti o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 27.

Il concessionario ha diritto altresì al trasporto gratuito del feretro o dei resti nel nuovo sito.

##### **Art. 44 - Decadenza della concessione**

La decadenza può essere dichiarata dal Comune concessionario, previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni assunte con l'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

#### **Art. 45 - Estinzione concessione per soppressione cimitero**

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

#### **Art. 46 - Concessioni perpetue o a tempo determinato**

Le concessioni perpetue od a tempo determinato di durata superiore a quella prevista dall'art. 27, rilasciata anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente regolamento restano confermate.

#### **Art. 47 - Servizio di illuminazione votiva**

Il Comune provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo.

### **TITOLO IV**

#### **CIMITERI**

#### **Capo VIII**

#### **CIMITERI**

#### **Art. 48 – Elenco cimiteri**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 4 e segg. della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri comunali:

1. Centro capoluogo
2. Borgo Rivola
3. Gallisterna
4. Limisano
5. Mazzolano

#### **Art. 49 - Disposizioni generali di Vigilanza**

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui al Capo XXI del D.P.R. n. 285/1990.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale ovvero tramite ditte convenzionate.

Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai

sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale E.R. n. 19/2004.

### **Art. 50 – Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

### **Art. 51 – Norme di comportamento nel cimitero**

E' vietato introdurre nei cimiteri animali di qualsiasi specie, biciclette o altri veicoli. E' fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi. Nei cimiteri si dovrà tenere un contegno decoroso e che non disturbi i visitatori.

E' vietato camminare sulle sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i muri e i monumenti e danneggiare piante, siepi e quanto appartiene al cimitero.

Nelle zone pavimentate gli utenti devono limitare l'apposizione di vasi di fronte alle lapidi poste in prima fila o ricavate all'interno del pavimento in modo da non ostacolare lo spostamento delle scale e la circolazione dei pedoni. L'eccessivo ingombro verrà rimosso ad opera del personale incaricato.

Il Sindaco decide con propria ordinanza gli orari di apertura del cimitero.

Il cimitero negli orari di chiusura deve essere chiuso a chiave, a meno che non sia in funzione un tipo di chiusura automatica.

### **Art. 52 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Mortuaria in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Art. 53 – Vigilanza**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

## CAPO IX

### TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

#### **Art. 54 - Trasporto di cadaveri da o per uno degli stati aderenti alla convenzione**

Gli Stati aderenti alla convenzione sono: (Austria, Germania, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Turchia, Zaire).

I trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. I cadaveri stessi debbono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per i cadaveri da estradare dal territorio nazionale dal Sindaco del Comune dove e' avvenuto il decesso e per i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

Nei casi previsti dal presente articolo il Sindaco agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità. .

Per quanto non previsto nel seguente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nell'accordo internazionale concernente il ricevimento dei cadaveri sottoscritto a Berlino il 10/02/37 e rese esecutivo con R. D. 01/07/37 n° 1379.

## CAPO X

### MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

#### **Art. 55 - Precauzioni in caso di morte dovuta a malattia *diffusiva***

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che l'autorità sanitaria non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in altra sede può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso saranno determinate dall'Autorità sanitaria.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### **Art. 56 - Avviso di morte per malattia diffusiva**

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse (comprese nell'elenco Pubblicato dal Ministero della Sanità) il medico deve darne subito avviso al Sindaco che provvede a informare l'U.S.L. competente.

#### **Art. 57 - Periodo di osservazione in caso di morte per malattia diffusiva**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa (compresa nell'elenco del Ministero della Sanità) o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario o del Sindaco si può ridurre il tempo a meno di 24 ore.

(Il Coordinatore Sanitario della U.S.L. adotta le misure cautelative ritenute necessarie).

### **CAPO XI**

#### **TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO E DA O PER COMUNI DISTANTI PIU' DI 100 KM**

#### **Art. 58 - Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno stato non aderente alla convenzione**

Per l'introduzione nel Paese di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione dei cadaveri deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di una certificazione della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
- c) autorizzazione alla sepoltura dell'autorità competente del Paese di estradizione; d) certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra la richiesta telegraficamente o con sistema telematico adeguato e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Sindaco del Comune dove il cadavere e' diretto, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri.

#### **Art. 59 - Estradizione di cadaveri diretti verso uno stato non aderente alla convenzione**

Per l'estradizione dal Paese di cadaveri diretti verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune dove e' avvenuto il decesso, corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di morte ;

b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. 10. 9. 1990 n. 285 nel caso di morte per malattia infettiva diffusiva anche quanto previsto nel caso specifico,

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;

d) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto;

e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. Il Sindaco ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Sindaco del Comune di frontiera attraverso la quale il cadavere dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Sindaco agisce come delegato del Ministero della Sanità.

## **Art. 60 - Duplice cassa per il trasporto**

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, i cadaveri devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro, nel senso della larghezza, con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm.,distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Qualora la cassa metallica sia interna , ma dotata di valvola o altro dispositivo omologato atto a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione, la cerchiatura e' superflua. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti meno di 100 km., salvo il caso previsto dall'art. 25 DPR 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito del cadavere al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

## **CAPO XII**

### **TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER LO STATO DELLA CITTÀ' DEL VATICANO**

Modalità date dalla convenzione stipulata tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano con apposita convenzione del 1938

#### **Art. 61- Rinvio alla convenzione tra la santa sede e l' Italia.**

Il trasporto dei cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione tra la Santa Sede e l'Italia.

## **CAPO XIII**

### **ATTIVITA' FUNEBRE**

#### **Art. 62 – Imprese funebri**

L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 13 della legge regionale E.R. n. 19/2004 e della Delibera Giunta Regionale E.R. 7 febbraio 2005, n. 156, "*Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 19/2004*".

Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

### **Art. 63 – Divieti**

E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004.

## **TITOLO V**

### **CAPO XIV**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 64 – Mappa**

Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 65 - Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

#### **Art. 66 - Norma finale e di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, al d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 e alla legge regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19.

## TRASPORTO CADAVERE DA E PER L'ESTERO

### TRASPORTO IN PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

Rilascio del passaporto mortuario nel testo conforme alla convenzione, redatto in lingua italiana e almeno un'altra lingua tra le più usate:

Documentazione da allegare alla domanda:

- Estratto di morte
- Certificato dell'A.U.S.L.osservanza disposizioni artt.30 e 32 DPR 285/1990 ed eventualmente art.18 e 25 (per malattia infettiva-diffusiva)
- Autorizzazione al seppellimento

### TRASPORTO IN PAESI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

Documentazione da allegare alla domanda per il rilascio della "autorizzazione":

Come per i paesi aderenti più:

- Nulla osta dell'autorità consolare o diplomatica dello stato in cui il feretro va estradato
- Attestazione di garanzia fornita dall'Impresa che effettua il trasporto (art.10,commi 8 e 9 Legge Regionale)
- Altra documentazione eventualmente prescritta dal Ministero della salute.

Del rilascio dell'autorizzazione o del passaporto mortuario va informato il Prefetto della Provincia di frontiera di transito del feretro.

Oggetto: MODIFICA ALL'art. 29 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI.

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**f.to DOTT.SSA CARANESE ANTONELLA**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**f.to RAG. TERESA MORINI**

---

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**

**f.to SIG. NICOLARDI ALFONSO**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to DOTT.SSA COSTANTINI PAMELA**

---

■ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

■ Ripubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal **16.12.2012** al **31.12.2012**

Addì, **30.11.2012**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to DOTT.SSA COSTANTINI PAMELA**

---

---

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, **11.12.2012**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to DR.SSA COSTANTINI PAMELA**